



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consulenti
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 24 del 11-07-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - [REDACTED]

L'anno 2011 addì lindres del mese di Luglio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriguez Giuseppe - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ribezzo Pasquale - Esperto		X
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 14.2.2011, il Sig. [REDACTED] residente in [REDACTED] chiedeva che la C.P.A. di Bari rettificasse la data di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane, deliberata il 31.1.2008, retrocedendola dal 12.3.2003;
- La C.P.A. in data 31.03.2011 deliberava di respingere la comunicazione, confermando quanto già espresso nella precedente decisione, cancellando la stessa dal 27.8.2006 in quanto "abilitati a confermare la richiesta sono i Comuni";
- La decisione veniva comunicata all'interessato con nota n. 246 del 11.4.2011;
- In data 20.4.2011, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, allegando documentazioni varie a supporto delle proprie ragioni;

Ritenuto che:

- Dalla documentazione prodotta vengono in evidenza: 1) la certificazione dell'agenzia delle Entrate da cui si rileva che in data 12.3.2003 veniva chiusa la Partita IVA; 2) attestazione dello stato di disoccupazione alla data del 14.10.2003 e 2004; 3) vendita dell'autocarro, avvenuto per mezzo notarile in data 5 giugno 2003; 4) certificati ospedalieri da cui risulta ricovero dal 15.1.2003 al 3.2.2003; 5) documentazione della Caritas di Augsburg, datati novembre e dicembre 2003; verbale di sanzione amministrativa elevata dall'INAIL per omessa denuncia di cessazione attività alla data del 2003 risultante dal certificazione dell'Agenzia delle Entrate, riscossa dal EQUITALIA; Dagli atti di cui sopra, di è una contraddizione fra quanto dichiarato dal Comune e tutta la documentazione prodotta, compreso la sanzione amministrativa allegata;
- Considerato inoltre che con la vendita del mezzo di trasporto, ancorché lo stesso ricorrente non avesse richiesto la cancellazione dall'Albo dei trasportatori, vengono meno i requisiti soggettivi previsti dalla L. 443/85;
- Dagli atti in fascicolo, lo stesso ricorrente, da gennaio 2006 ha prestato attività di lavoro dipendente presso la ASL come da certificazioni in atti;
- Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A [REDACTED] di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso prodotto Sig. [REDACTED] da [REDACTED].

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. due facciate.

Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)